



Fall. n° 1 - ex Tolmezzo

TRIBUNALE DI UDINE

- 2^a sezione civile -

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Andrea ZULIANI *Presidente rel.;*

dott. Annalisa BARAZZI *Giudice;*

dott. Gianmarco CALIENNO *Giudice;*

letta l'istanza per assegnazione somme ex art. 117 legge fall.
proposta da

- "..... S.p.A.", quale mandataria di "

..... S.r.l.", con l'avvocato

con riferimento al **Fallimento** dichiarato dal
Tribunale di Tolmezzo in data 23.2.1995 e chiuso con decreto di
questo Tribunale (essendo stato nel frattempo soppresso il Tribunale di
Tolmezzo) in data 16.4.2015;

ha pronunciato il seguente

Decreto

La parte istante allega e documenta di essere l'attuale titolare
del residuo credito chirografario di € 1.426.799,73 (al netto del riparto
nella misura del 5,57%, pari a € 84.237,21) ammesso al passivo del

fallimento " " su domanda di "

S.p.A.". All'esito del riparto finale, furono depositati su un libretto di "depositi giudiziari" € 99.542,23, pari alla somma degli importi destinati ad altri 87 creditori chirografari, risultati irreperibili. La parte istante chiede ora l'assegnazione di quella somma, o "della somma *pro quota* risultante dal nuovo eventuale riparto da effettuarsi tra i soli creditori istanti", invocando l'applicazione dell'art. 117, commi 4° e 5°, legge fall., nel testo risultante a seguito della riforma apportata dal decreto legislativo n° 5 del 2006.

Poiché il fallimento di " S.p.A." venne dichiarato ben prima della riforma del 2006 e, quindi, sulla base del testo previgente della legge fallimentare, l'istanza viene proposta in dichiarato e motivato dissenso rispetto al recente orientamento espresso nella seguente massima della Corte di Cassazione: "Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore della introduzione dell'art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell'art. 107 d. lgs. n° 5 del 2006, non trova applicazione la disciplina così come innovata dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi dell'art. 2 del r.d. n° 149 del 1910 presso l'ufficio postale incaricato del relativo servizio e dell'art. 2 del d.l. n° 143 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n° 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni." (massima ufficiale tratta dall'ordinanza 14.2.2019, n° 4514). E non si può negare che la decisione della Corte Suprema sia

perfettamente in linea con quanto dispone l'art. 150 del citato decreto legislativo n° 5 del 2006, ovverosia che "... le procedure di fallimento ... pendenti ... sono definit[e] secondo la legge anteriore."

Consapevole di ciò, la parte istante affida la possibile fondatezza della sua pretesa ai seguenti e alternativi argomenti: valore di interpretazione autentica, con conseguente applicazione retroattiva, delle novità contenute nel riformato art. 117 legge fall. (tesi adottata, ad altro fine, in un provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Bologna, datato 18.3.2018: doc. n° 8); interpretazione costituzionalmente orientata della legge previgente (tesi che si afferma seguita in un decreto 13.10.2016 del Tribunale di Milano, peraltro non prodotto in copia e di cui non si dichiara la fonte di cognizione).

L'istanza non può essere accolta.

Innanzitutto si osserva che non risulta, e la parte non allega, che sia stata fatta una richiesta (di assegnazione delle somme depositate per i creditori irreperibili) *prima* della chiusura del fallimento e prima del deposito dell'istanza che qui si esamina. La chiusura del fallimento è intervenuta nel 2015 e, quindi, ben dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 117 legge fall., sicché il creditore avrebbe avuto tutto il tempo di presentare, *nel corso della procedura concorsuale*, la richiesta di assegnazione ulteriore sulla base della nuova disposizione di legge. Allo stesso modo il creditore avrebbe potuto (e dovuto) proporre reclamo avverso il decreto che ordinò il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili in un libretto postale giudiziario,



secondo la normativa previgente.

Ma il motivo assorbente di rigetto dell'istanza si rinviene nelle condivisibili argomentazioni contenute nella citata ordinanza n° 4514 del 2019 della Corte di Cassazione. È impossibile pensare che il nuovo art. 117 sia un'interpretazione autentica del testo previgente. In termini generali, si osserva che il decreto legislativo n° 5 del 2006 fu il frutto di una delega del Parlamento, contenuta nell'art. 1, comma 5, della legge n° 80 del 2005, volta alla "riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" e, quindi, non ad una mera soluzione delle questioni interpretative controverse. Con particolare riferimento all'art. 117 legge fall., non risulta che vi fosse, all'epoca, un dubbio sulla sua interpretazione che contemplasse la possibilità di un riparto supplementare, dopo la chiusura del fallimento, a favore dei creditori parzialmente insoddisfatti che ne avessero fatto richiesta. Come esattamente sottolineato dalla Corte di Cassazione, il testo previgente dell'art. 117, comma 3°, precisava che "il certificato di deposito vale quietanza"; il che significa che, con il deposito, il denaro usciva dal patrimonio del fallito per entrare, virtualmente, in quello dei creditori irreperibili. Non essendo i creditori irreperibili in alcun modo obbligati verso gli altri creditori, questi ultimi non potevano avere alcun titolo per chiedere l'assegnazione a se stessi delle somme destinate ai primi.

Esclusa l'interpretazione autentica della vecchia disposizione da parte della nuova, rimarrebbe solo l'interpretazione costituzionalmente orientata (su cui confida in modo particolare la parte istante) o, in



della ingiustificata *espropriazione*, a favore dell'erario, del diritto del creditore diligente di soddisfarsi su tutto il patrimonio del suo debitore (art. 2740 c.c.), in ritenuta violazione dell'art. 47 Cost. – che, attraverso la tutela del risparmio, tutela al tempo stesso il diritto di credito – rafforzato, sul piano internazionale, dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (quest'ultimo, a dire il vero, in quanto volto a tutelare la "proprietà" dei "beni", sembra associabile piuttosto all'art. 42 Cost., ma è comunque l'articolo che la giurisprudenza della Corte EDU indica quale base normativa dell'impegno degli stati contraenti a rispettare i diritti di credito dei privati: v. Pennino vs Italia e De Luca vs Italia, entrambe del 24.9.2013). Si tratta di una prospettiva interessante e da considerare con attenzione, soprattutto in un periodo storico in cui la legislazione interna e quella eurounitaria sembrano invece avviate in modo deciso verso una direzione opposta, ovverosia quella della possibilità, dati certi presupposti, di liberare dai debiti i soggetti sovraindebitati, con l'inevitabile corrispondente ablazione dei diritti dei creditori. Tuttavia, una volta che l'art. 117, comma 3°, legge fall. (nel testo applicabile nel caso di specie, *ratione temporis*) attribuisce le somme depositate ai creditori irreperibili (ovverosia a creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo, domanda che è stata accolta, ma sono risultati irreperibili al momento del riparto), sono solo questi ultimi che potrebbero lamentarsi dell'attribuzione di quelle somme a soggetti terzi. E ciò, a ben vedere, indifferentemente, sia nel caso di attribuzione

subordine, la possibilità di sollevare una questione di illegittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. Sennonché, la legislazione previgente (applicabile nel caso di specie) non si presta ad alcuna rilevante censura di incostituzionalità, né pone la necessità di una interpretazione correttiva a fini di compatibilità con la Costituzione o con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (di cui la parte istante invoca l'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo). È innanzitutto da escludere che sussista un'ingiustificata disparità di trattamento per il semplice fatto che è mutata la legge e, quindi, per il trattamento differenziato che ne consegue tra situazioni verificatesi prima e situazioni verificatesi dopo la riforma. È questo un effetto naturale della successione delle leggi nel tempo e non è certo imposta dalla Costituzione la retroattività delle nuove leggi (retroattività che porrebbe altri e più delicati problemi di disparità di trattamento tra situazioni anteriori già definite e situazioni ancora suscettibili di valutazione in base alle norme nuove), né assurge al rango di principio costituzionale l'applicazione immediata ai processi in corso, che pure caratterizza le nuove norme processuali, in mancanza di diverse disposizioni di diritto transitorio (qual è, appunto, quella contenuta nell'art. 150 del decreto legislativo n° 5 del 2006). È quindi solo con riferimento al suo contenuto intrinseco che il testo previgente dell'art. 117 legge fall. e la sua interpretazione corrente possono essere sottoposti al vaglio di legittimità costituzionale.

Il profilo messo in rilievo dalla parte istante è, in sostanza, quello



all'erario (in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. c-bis, del decreto legge n° 143 del 2008, convertito in legge n° 181 del 2008), sia nel caso di attribuzione ad altri soggetti privati (quali sono gli altri creditori del fallito, che ovviamente non sono creditori dei creditori irreperibili).

In definitiva, nel caso di specie trova applicazione il testo previgente dell'art. 117 legge fall., che è diverso da quello attualmente vigente e in forza del quale gli unici soggetti legittimati a sollevare questioni in merito alla destinazione delle somme depositate a nome dei creditori risultati irreperibili al momento del riparto sarebbero gli stessi creditori irreperibili (ciascuno con riferimento alla somma a lui specificamente attribuita), non gli altri creditori di pari grado rimasti parzialmente insoddisfatti e, quindi, nemmeno l'odierna parte istante.

p. q. m.

dichiara inammissibile l'istanza.

Udine, nella camera di consiglio del 28.5.2020.

Il Presidente.

(dott. Andrea Zuliani)



Depositato in Cancelleria
Udine, 22 GIU. 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mansutti

